



COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROV. DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NUMERO	7	Del	30-03-19
-----------------	---	-----	----------

OGGETTO	Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componenti IMU (Imposta Municipale Propria) e TASI (Tributo per i servizi indivisibili) - Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2019.
---------	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **marzo**,
alle ore 12:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione, che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno **25.05.2014** in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

OTTAVI GIAMMARIO	P	GIACINTI MICAELA	P
PIERONI ERMANNO	A	ANSOVINI LUCA	P
MICUCCI ERMANNO	P	CUTRINI DAMIANO	A
MERCORELLI ANTONELLA	P	MAURIZI ORELIA	P
PAZZELLI MORGAN	P	CICCONI MARIA	A
FELICIOTTI GIUSEPPINA	P		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[3] Presenti n.[8]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
Sig. DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

Assume la presidenza il Sig. OTTAVI GIAMMARIO
PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MERCORELLI ANTONELLA
GIACINTI MICAELA
ANSOVINI LUCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*;

Visto il comma 640 del citato art. 1 Legge 147/2013 il quale prevede che *“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.”*;

Considerato che per il 2019 occorre procedere con l'approvazione congiunta delle aliquote IMU e TASI, proponendo di confermare le aliquote approvate per l'anno 2018 con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24/03/2018;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) prevede che: *“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Dato atto che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 è stato inizialmente disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 28 Febbraio 2019 e, successivamente, con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, detto termine è stato ulteriormente differito al 31 Marzo 2019;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 9/9/2014 e ss.mm.ii.;

Viste le principali modifiche apportate alla disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, in particolare dall'art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014):

- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
- l'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- risultano esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - non è dovuta l'imposta municipale propria relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha introdotto alcune novità in materia di Imposta municipale propria di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, ed in particolare:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10).
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Considerato che la Legge di stabilità 2016 cambia nuovamente i criteri per l'esenzione dei terreni agricoli rispetto all'anno precedente stabilendo, tra l'altro, che sono esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni rientranti nell'elenco comuni montani pubblicato nella circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 14 giugno 1993 (GU numero 141 del 18 giugno 1993);

Dato atto che, essendo presente il Comune di Cessapalombo nel citato elenco comuni montani di cui alla citata circolare MEF 9/2013, i terreni agricoli siti nel
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 30-03-2019 - pag. 3 - COMUNE DI CESSAPALOMBO

territorio comunale risultano totalmente esenti da IMU, a prescindere dalla qualifica del possessore ed anche se non coltivati;

Visto che l'art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446:

- il comma 6, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- il comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Dato atto che a norma dell'art 13, comma 2 del D.L. 201/2011, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Evidenziato che l'art.1, comma 380, L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), tra l'altro, ha introdotto le disposizioni normative in base alle quali:

- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Richiamato, altresì, il comma 681, della citata Legge 147/2013 il quale dispone che *“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*

Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la quale con l'art. 1, comma 14, prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

Visto altresì l'art. 48, comma 16 del D.L. n. 189/2016, convertito nella Legge n. 229/2016, che testualmente dispone: *“ ... I redditi dei fabbricati, ubicati ((nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1)), purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio*

2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo ...”;

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di stabilità 2019);

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi i pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dopo breve discussione che vede tutti i Consiglieri presenti, partecipi e favorevoli all'approvazione della presente proposta;

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti	8	Votanti	8	Astenuti	0	Contrari	0	Favorevoli	8
----------	---	---------	---	----------	---	----------	---	------------	---

Unanimità, espressi in forma palese, per alzata di mano.

D E L I B E R A

1) di dichiarare la narrativa sopra esposta parte integrante della presente deliberazione;

2) di stabilire per l'anno 2019 le seguenti **aliquote IMU**:

- **Abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 4,00%** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

- **Altri fabbricati comprese aree edificabili: aliquota 8,60%** (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, precisando che ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge n. 147/2013, l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del

D.Lgs. n. 557 del 1993);

3) di confermare per l'anno 2019 le seguenti **aliquote TASI**:

- aliquota zero per mille per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- aliquota zero per mille, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), per l'abitazione principale e le relative pertinenze delle restanti categorie catastali;
- aliquota 1 per mille per tutti le altre tipologie di immobili ed aree fabbricabili;
- di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento (10%) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e le riduzioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi IMU e TASI si rimanda al regolamento della IUC ed alla normativa vigente in materia;

5) di stimare il gettito presunto dell'IMU per l'esercizio 2019 in € 56.000,00, comprensivo del ristoro statale per gli immobili inagibili a causa del sisma 2016;

6) di stimare il gettito presunto TASI per l'esercizio 2019 in € 10.000,00, comprensivo del ristoro statale per gli immobili inagibili a causa del sisma 2016, e che il medesimo è destinato a finanziare, seppur in maniera parziale, i seguenti costi per servizi indivisibili:

Pubblica sicurezza e vigilanza	38.000,00
Illuminazione pubblica strade e piazze	41.000,00
Manutenzione della viabilità, della circolazione stradale, del verde pubblico e degli immobili patrimoniali e servizio di protezione civile	17.000,00
TOTALE SPESA 2019	96.000,00
Gettito TASI previsto 2019	10.000,00
% di copertura servizi indivisibili con gettito TASI 2019	10,42

7) di precisare che la stima del gettito IMU e TASI inserita in Bilancio risulta assicurata per la quota di esenzione riconosciuta ai proprietari di immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma del 2016, così come previsto dall'art. 48, comma 16 del D.L. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016;

8) di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con

le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

9) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

10) di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;

11) di incaricare il Responsabile del servizio finanziario alla riscossione ed accertamento dei suddetti tributi nominando lo stesso Responsabile del procedimento;

Inoltre in relazione all'urgenza che riveste l'adozione del presente provvedimento,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico n. 267/2000 dopo separata ed unanime votazione.

COMUNE DI CESSAPALOMBO

OGGETTO:	Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componenti IMU (Imposta Municipale Propria) e TASI (Tributo per i servizi indivisibili) - Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2019.
-----------------	--

PARERI, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa:

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA

Si esprime parere **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere - **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, c.2 del T.U.E.L. 267/2000:

Si esprime parere **favorevole**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

IL PRESIDENTE
f.to OTTAVI GIAMMARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.cessapalombo.mc.it) il **06-04-2019**

Cessapalombo li 06-04-2019

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva:

- il **30-03-2019** essendo immediatamente esecutiva

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Cessapalombo , li 06-04-2019

Il Segretario Comunale
DOTT.SA SERAFINI GIULIANA



Giuliana Serafini